

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**  
**“Team for Children – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO”**

**ART. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata**

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Via Monsignor Giuseppe Fortin n. 44, Padova (PD), quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata “Team for Children - ODV” in conformità al dettato del Codice Civile e del D.Lgs 117/2017. L'associazione ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ODV con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altro Comune dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

L'Associazione ha durata illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera in Assemblea Straordinaria degli associati.

L'associazione “Team For Children - ODV” si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale previste dall'art. 5 del D.Lgs 117/2017.

**ART. 2 – Finalità e scopi**

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, ed in particolare persegue le seguenti finalità:

> “*Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001 e successive modifiche*”. (Art. 5, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 117/2017)

> “*Ricerca scientifica di particolare interesse sociale*” (Art. 5, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 117/2017)

> “*Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017*” (Art. 5, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 117/2017.

### **ART. 3 – Attività istituzionale**

L'associazione realizza i propri scopi grazie allo svolgimento di attività di supporto ai bambini ammalati di malattie gravi e maligne ed ai loro nuclei familiari.

Tale attività, si ribadisce, viene svolta senza scopo di lucro e prevalentemente a favore di terzi, avvalendosi prevalentemente del lavoro volontario dei propri soci.

La predetta attività si potrà concretizzare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tramite:

- L'assistenza dei bambini ammalati ricoverati in ospedale e a domicilio;
- Il sostegno alle famiglie con bambini ammalati in difficoltà economica;
- Interventi attivi nel reparto di onco-ematologia pediatrica di Padova quali: accompagnamento dei bambini nei reparti per esami vari, sostituzione dei genitori in caso di necessità, affiancamento degli stessi nello svolgimento di compiti e di attività ludiche con il figlio;
- Supporto ai bambini ammalati grazie all'acquisto di farmaci, strumentazione medica, elettromedicale;
- Organizzazione e finanziamento di progetti medici oncologici e pediatrici, anche volti alla ricerca scientifica di interesse sociale;
- Creazione di corsi di formazione per volontari al fine di assistere i bambini ammalati;
- Promuovere attività di supporto educativo e ricreativo avvalendosi anche di educatori, per bambini e adolescenti in cura sia in ospedale che a domicilio.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre effettuare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'associazione, infine, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà cooperare e collaborare con gli Enti Pubblici di cui agli articoli 55 e 56 dal D.lgs. 117/2017, anche mediante accreditamento o convenzione.

### **ART. 4 – Svolgimento dell'attività istituzionale**

Per lo svolgimento delle già menzionate attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi,

tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

#### **ART. 5 – Attività diverse da quella istituzionale**

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale; esse dovranno comunque essere strumentali e secondarie rispetto all'attività istituzionale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

### **SOCI**

#### **ART. 6 – Qualifica di socio**

Sono soci tutti coloro che, condividendo le finalità e gli scopi associativi, partecipano alle attività sociali.

Possono divenire soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e desiderino impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il numero degli associati è illimitato e mai inferiore a quanto stabilito dalla Legge.

Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1 dell'art. 32 del D.Lgs. 117/2017 esso deve essere integrato entro un anno.

#### **ART. 7 – Domanda di ammissione**

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo e dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori.

La deliberazione di ammissione deve essere tempestivamente comunicata all'interessato e annotata, a cura dello stesso Consiglio Direttivo, nel libro soci.

### **ART. 8 – Rigetto della domanda di ammissione**

L'eventuale delibera di rigetto della domanda viene comunicata dal Consiglio Direttivo all'interessato entro 60 giorni dalla data della richiesta e deve essere motivata dallo stesso Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della propria domanda, l'aspirante socio, entro 60 giorni, ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

### **ART. 9 – Diritti e doveri dei soci**

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri nei confronti dell'associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Tutti i soci maggiorenni, purché in regola con il versamento della quota sociale, godono del diritto di frequentare i locali dell'associazione, partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione, partecipare alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'associazione e del diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione.

Tutti i soci, purché in regola con il versamento della quota sociale, hanno altresì diritto di essere informati sulle attività dell'organizzazione e di controllarne l'andamento anche mediante consultazione dei libri sociali di cui all'art. 31 mediante richieste scritte da presentare al Consiglio Direttivo.

Entro 90 giorni dalla predetta richiesta il Consiglio Direttivo mette a disposizione del richiedente la documentazione richiesta.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile né rivalutabile.

È respinta la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio ha carattere permanente e può venire meno solo al verificarsi di uno degli eventi, previsti dall'art. 10, che ne comportano la perdita.

### **Art. 10 - Perdita della qualifica di socio**

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) per dimissione volontaria: tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo di pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti reiterati che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, o ancora comportamenti che provochino danni materiali o all'immagine dell'Associazione. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 30 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 30 giorni dal ricorso medesimo.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

#### **ART. 11 - Volontari**

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neppure indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere ricompensata in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino gli importi previsti dal predetto art. 17, comma 4 e previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente assista gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017,

sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari che svolgono la propria attività in maniera non occasionale sono iscritti in un apposito registro ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017.

### **ART. 12 - Sostenitori**

Possono essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutti coloro che erogano un loro contributo economico libero e volontario. Tali soggetti non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo.

### **Art. 13 – Lavoratori**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, e laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità e in ogni caso, nei limiti di cui all'art. 33 del CTS.

L'associazione può disciplinare i rapporti con il personale retribuito mediante apposito regolamento.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può superare il cinquanta per cento del numero dei volontari.

### **ART. 14 - Organi Sociali e Cariche Elettive**

Sono organi dell'associazione: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) Il Presidente d) l'Organo di Controllo, e) il Revisore dei conti, se nominato.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dell'Organo di controllo e di revisione, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese vive sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico.

## **ASSEMBLEA DEI SOCI**

### **ART. 15 - L'Assemblea dei soci e i suoi compiti**

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta dalla totalità dei soci in regola con il pagamento della quota sociale ed iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Ciascun socio ha un voto.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

**IN SEDE ORDINARIA:**

- Approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- Nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- Eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- Nominare e revocare l'Organo di controllo e, quando previsto dalla legge, il revisore legale dei conti;
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

**IN SEDE STRAORDINARIA:**

- Deliberare in merito alle proposte di modifica dello Statuto;
- Deliberare in merito alla trasformazione, fusione, scioglimento dell'Associazione;

L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un suo delegato.

L'Assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice.

Il Presidente provvede a nominare il Segretario, il quale redige apposito verbale dell'assemblea, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nonché, qualora se ne ravvisasse l'opportunità, da tutti i presenti.

Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati con l'esposizione digitale nel forum dell'Associazione.

**ART. 16 – Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea è convocata dal Presidente:

- a) In sede ordinaria almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale, nonché per la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta nell'esercizio precedente e su quella programmata per il futuro, nonché ogni

qualvolta l'Organo amministrativo lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/10 degli associati.

- b) In sede straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno 1/10 dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Tale adempimento deve essere formalizzato dal Presidente che si occupa della contestuale comunicazione ai soci almeno 7 giorni prima della data stabilita per l'assemblea. La sua comunicazione può avvenire a mezzo raccomandata, pec, fax ed e-mail nonché mediante pubblicazione sul sito dell'associazione almeno 7 giorni prima della data stabilita per la riunione stessa.

L'avviso di convocazione deve contenere giorno, ora, luogo e modalità della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ciascun associato può rappresentare un massimo di tre associati.

#### **ART. 17 – Validità assembleare**

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la maggioranza (metà più uno) degli associati, presenti in proprio o per delega scritta e delibera a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti in proprio o per delega scritta e delibera a maggioranza dei presenti.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i  $\frac{3}{4}$  degli associati, presenti in proprio o per delega scritta e delibera a maggioranza dei presenti.

Per le delibere riguardanti lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio associativo l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i  $\frac{3}{4}$  degli associati.

È compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell'assemblea.

È possibile, qualora espressamente previsto nella convocazione, l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.



### **Art. 18 – Modalità di voto**

Nelle delibere che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Art. 19 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di tre ed un massimo di nove, eletti tra i propri componenti dall'Assemblea ed elegge al suo interno il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono richiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese documentate inerenti all'espletamento dell'incarico. Nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio Direttivo siano chiamati a svolgere attività professionale, in virtù delle proprie competenze, dovranno essere retribuiti per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per cinque anni e sono rieleggibili.

### **ART. 20 – Convocazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Anche in assenza di formale convocazione il Consiglio è regolarmente costituito quando tutti i suoi membri sono presenti e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

### **ART. 21 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio Direttivo:

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone il programma annuale di attività all'Assemblea;
- elegge al suo interno il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera sui ricorsi presentati dai soci in esito all'esclusione alla perdita dello status di socio.

### **ART. 23 – Sostituzione di uno o più consiglieri e decadenza della carica**

In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo può sostituire i mancanti per cooptazione salvo ratifica della prima assemblea dei soci nel corso della sua prima riunione.

Qualora i Consiglieri rimasti in carica siano inferiori al numero minimo previsto dal presente Statuto, il Presidente o, in assenza, il Vice Presidente se eletto, ovvero il membro più anziano rimasto in carica, convoca con urgenza l'Assemblea Ordinaria dei Soci per la sostituzione dei membri mancanti.

In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

I Consiglieri decadono automaticamente dal loro ufficio quando, per due volte consecutive, risultano ingiustificatamente assenti dalle riunioni del Consiglio Direttivo ad eccezione del caso in cui dette riunioni siano convocate d'urgenza e quindi con sole 24 ore di preavviso.

### **IL PRESIDENTE**

#### **ART. 24 – Il Presidente**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

La durata del suo incarico è pari a quella del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione coerentemente con le direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente, se eletto, ovvero dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

## **L'ORGANO DI CONTROLLO**

### **ART. 25 – L'Organo di controllo**

L'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico, ai sensi dell'art. 14.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

Nel caso di Organo di controllo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti dello stesso.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In questo caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

### **ART. 26 - Revisore legale dei conti**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

## **PATRIMONIO SOCIALE**

### **ART. 27 –Rendiconto economico**

Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci entro il 31 maggio dell'anno successivo per l'approvazione.

Il bilancio deve essere redatto obbligatoriamente, con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite disposto dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa, in caso contrario l'Associazione provvede alla redazione del bilancio ai sensi dell'art.13, comma 1, D.Lgs. 117/2017.

### **Art. 28 – Bilancio sociale e informativa sociale**

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori al limite di cui all'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione dovrà depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, siano superiori al limite di cui all'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

### **ART. 29 – Patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione; dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni e donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione stessa, dalle entrate derivanti da eventuali attività commerciali.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le somme versate per il tesseramento e le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto

a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

### **ART. 30 – Reinvestimento del residuo attivo**

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere usato come reinvestimento nell'associazione per il perseguimento degli scopi istituzionali o messo a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale e/o per rinnovo degli impianti, attrezzature, beni immobili necessari all'Associazione stessa. Si ribadisce l'assenza di lucro e in tal senso i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette. È fatto inoltre divieto di distribuire, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Rimane qualsiasi divieto di distribuzione anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### **Art. 31 – Libri sociali**

L'associazione ha l'obbligo di tenere aggiornati i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i predetti libri sociali secondo le modalità stabilite dall'articolo 9 del presente Statuto.

### **Art. 32 - Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno i ¾ degli associati.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

Si ricorda che in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione non potrà

essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto a favore di un'altra associazione che persegua attività analoghe ovvero a fini di utilità sociale, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 33**

Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza all'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, i soci si impegnano a non aderire ad altra autorità, compresa quella giudiziaria; per le questioni non risolvibili dagli organi sociali si rimettono al giudizio inappellabile di un eventuale collegio arbitrale composto dal Presidente dell'Associazione e da due membri nominati uno da ciascuna delle parti.

#### **ART. 34**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Padova, li...24/09/2022....

Il presidente

Chiara Girello